



COMUNE DI CETO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE
E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 5 in data 30/01/2006

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel DLgs 30.04.1992, n° 285 ("Nuovo codice della strada") e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e nel DLgs n° 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale. Pertanto i mezzi pubblicitari dovranno adeguarsi, nelle proprie linee e strutture, alle tipologie architettoniche degli edifici e della zona nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) Gli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42, che vietano la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione rispettivamente della Soprintendenza competente e della Regione (ora subdelegata al Comune).
 - b) L'art. 23 comma 3° del D.L. 285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della strada) che vieta la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.

Art. 2

Nozione di centro abitato

1. La nozione di centro abitato, ai fini del presente Regolamento, è quella fornita dal D.Lgs. 285/92, art. 3.
2. I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono individuati e delimitati, come disposto dall'art. 4 del Nuovo Codice della strada, dalla delibera della Giunta Comunale n° 18 del 08.05.2000 e successivi aggiornamenti.

CAPO II

DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

Art. 3

Definizione dei mezzi e degli impianti

1. Ai fini del presente Regolamento per “insegna di esercizio”, “preinsegna”, “cartello”, “sorgente luminosa”, “striscione”, “locandina” e “stendardo”, “segno orizzontale reclamistico”, “impianto pubblicitario di servizio” e “impianto di pubblicità o propaganda”, si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.
2. Con il termine generico “altri mezzi pubblicitari” usato negli articoli successivi, si intendono i mezzi elencati al comma 1, ad eccezione di “sorgente luminosa”, “cartello”, “manifesto”.

Art. 4

Insegne

1. E' da considerarsi “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - a) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) insegna frontale generica;
 - d) insegna frontale sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
 - e) insegna su palina o palo (insegna collocata su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate in centro abitato, sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c), e), mq. 3, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata; mq. 1, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
 - per quelle individuate al precedente punto d), mq. 5 .Nel caso di insegne aventi forme non regolari (es. lettere singole scatolate, insegne filiformi al neon ecc..) la superficie viene calcolata considerando l'ingombro massimo visivo dell'insegna stessa.
6. La collocazione di insegne all'interno dei centri abitati e nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e la dimensione delle stesse sono disciplinate nel capo V del presente Regolamento.
7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Art. 5

Preinsegna

1. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di **2** km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.
E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di **otto** preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Tale abbinamento è obbligatorio in corrispondenza degli svincoli di Badetto e Nadro lungo la S.S. 42 ed è altresì obbligatorio nel caso di presenza contemporanea in uno stesso ambito, definito in 100m, di più di tre preinsegne, con l'obbligo di adeguamento per le installazioni già autorizzate.
3. La tipologia delle preinsegne dovrà essere uniformata a quella indicata nell'allegato 2c.

Art. 6

Cartello

1. Si definisce “cartello” il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato), ovvero sull'esistente (cartello a parete).

Art. 7

Manifesto

1. Si considera “manifesto” l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli o dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

Art. 8

Striscione, locandina e standardo

1. Si considera “striscione”, “locandina” e “standardo” l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Art. 9

Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 10

Impianti di pubblicità o propaganda

1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto, o come segno orizzontale reclamistico.
2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:
 - a) la "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell'art. 24, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, comma 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) la "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate da successivo art. 24;
 - c) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro e collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o dalla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);
 - d) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
 - e) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e che saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507, secondo la seguente tipologia:
 - * tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale (dimensioni massime: 3,5 m x 2 m);
 - * tipo "stendardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto montato sia orizzontalmente che verticalmente di dimensioni uguali o multiple di 0,7 m x 1 m;

- * tipo “tabella”: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di 0,7 m x 1 m;
 - * tipo “trespolo”: impianto trifacciale, collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: 1,4 m x 2 m);
- f) l’ “impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile”, cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Tali tipi di impianti sono vietati in tutto il territorio comunale.
- g) l’ “impianto di insegne o targhe coordinate”, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 3 mq;
- h) la “vetrofania”, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli o di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

Art. 11 **Sorgenti luminose**

1. E’ da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

Art. 12 **Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità sui veicoli é consentita alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 24 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

Art. 13 **Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica é consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall’art. 26 del presente Regolamento.

CAPO III

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 14 Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve avvenire fuori e dentro i centri abitati nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e dell'art. 51 del relativo "Regolamento di Esecuzione e Attuazione" D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche.
2. Sono fatte salve particolari prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità normate al capo V del presente Regolamento.
3. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio é vietata sui tetti, sulle pensiline, sui parapetti di balconi, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 21, 3° e 4° comma e nell'art. 22, 4° comma.
4. E' altresì vietata la collocazione di insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate nei locali adibiti a circoli privati o di enti (D.M. 17/12/1992 n° 564 art. 4).
5. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche, sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:
 - mt. 20 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
 - mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi.

Art. 15 Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

1. Fuori dal centro abitato i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di **3** mq, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di **10** mq (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 48, comma 1).
2. Per quanto riguarda i cartelli ed i mezzi pubblicitari nel centro abitato si rimanda alle norme del presente Regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianto.

Art. 16 Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato o del fronte stradale é del 5%.

Art. 17
Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente Regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani attuativi o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute.
2. L'approvazione di tali piani é subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 18
Pubblicità direzionale

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "direzionale", intendendosi con questa definizione l'uso di una serie di cartelli ed altri impianti pubblicitari, corredata da simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo comma e dal successivo art. 19.
2. Sono ammessi segnali turistici e di territorio unicamente nel rispetto delle disposizioni dell'art. 134 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e con l'ulteriore limitazione che é vietata la pubblicità "direzionale" di attività ubicate fuori dal territorio comunale.

Art. 19
Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, indicati nell'art. 51, commi 9 e 10 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con le limitazioni e le prescrizioni ivi indicate.

Art. 20
Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
4. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità degli incroci. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato

nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. La tipologia dei supporti per i cartelli pubblicitari è indicata nell'Allegato 2a e prevede l'impiego di una struttura di sostegno in acciaio zincato costituita da una cornice di forma rettangolare (2,10 m x 1,50m) sostenuta da un tubolare a sezione circolare. E' altresì assentibile una cornice di forma quadrata (1,50 mx1,50 m) con tubolari di contorno e di sostegno definiti come sopra e indicata nell'allegato 2b.
I supporti attualmente installati e non conformi alla tipologia indicata, per i quali il presente regolamento non prevede la rimozione, andranno adeguati alla stessa alla data di scadenza della relativa autorizzazione.
6. E' vietata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. La distanza minima dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dalla carreggiata è pari a 3 m. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera fuori dai centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
7. Le strade pubbliche e di uso pubblico del Comune di Ceto sono identificate ai fini delle determinazioni del presente regolamento con le seguenti lettere corrispondenti alla rappresentazione grafica di cui all'allegato 1:
 - A - strada statale n. 42 dal confine comunale con Braone in prossimità allo svincolo di Badetto al confine comunale con Capo di Ponte all'intersezione con la prevista galleria di Nadro
 - B - tratto dismesso della SS42 sul fondo valle con andamento parallelo al corso del fiume Oglio corrispondente alle vie Nazionale, Marcolini e Badetto;
 - C - strada provinciale n. 88 Ceto-Cimbergo-Paspardo;
 - D - strada intercomunale Ceto-Braone-Niardo dal Cimitero di Ceto al Bivio per Braone + bretella di collegamento fra l'area dello svincolo di Badetto e la strada B
 - F- le rimanenti altre strade pubbliche o di uso pubblico.
8. Per la strada A è vietata l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lettere c), d), e), f) g) h) i) ed l) e dell'art. 51 comma 3 lettere b) e c) del D.P.R. 495/92 (presenza di curve, svincoli, intersezioni, galleria di Badetto e galleria di Nadro) nonchè per la presenza e vicinanza di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 (fasce di rispetto dei torrenti Figna e Pallobbia, del Fiume Oglio, Riserva Incisioni rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo, Parco Regionale dell'Adamello, valore scenico e panoramico dei centri storici di Ceto e Nadro). In particolare nei tratti A1-A2 e A3-A4 il divieto di installazione è statuito dalla compresenza delle fattispecie di divieto di cui al D.P.R. 495/92 e al D.Lgs. 22.01.2004 n° 42, mentre per il tratto A2-A3 si prescrive il mantenimento dei valori ambientali dell'area in ragione della vicinanza agli ambiti di tutela paesaggistica e ambientale attraversati dalla strada.
9. Per la strada B è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari, essendo il tracciato stradale ricompreso o limitrofo alla fascia di tutela paesaggistica del fiume Oglio. Le installazioni attualmente autorizzate potranno essere mantenute salvo adeguamento alla tipologia di cui agli Allegati 2a o 2b.
10. La strada C attraversa territori soggetti a tutela paesaggistica (Fascia di tutela del torrente Figna, Parco Adamello). Lungo i tratti esterni al centro abitato di tale strada è vietata l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari la cui presenza è ritenuta lesiva dei valori ambientali tutelati. In deroga a quanto stabilito dal presente comma nel precedente capoverso, è consentita l'installazione di preinsegne, nella modalità aggregata, aventi le caratteristiche fissate all'art.5 del presente regolamento.

11. La strada D attraversa l'abitato storico di Ceto, coincide col confine del Parco dell'Adamello nel tratto della rampa delle "Rive" (D4-D5) e presenta parametri geometrici (sequenze di curve e innesti con la viabilità minore) estremamente variabili. Nei tratti esterni al centro abitato è vietata pertanto l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari in ragione della compresenza delle fattispecie di divieto di cui al D.P.R. 495/92 e al D.Lgs. 22.01.2004 n° 42.
12. Per le rimanenti strade locali pubbliche e di uso pubblico (→ F) si applicano le specifiche disposizioni del Codice della strada, del relativo regolamento di attuazione e del presente regolamento.
13. Nei centri abitati di Ceto e Nadro come indicati nella perimetrazione di cui all'Allegato 1 è in ogni caso vietata l'installazione di cartelli pubblicitari.
14. È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

Art. 21

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce intermittente, di colore rosso, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 50 comma 1).
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 50, comma 3).
4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Art. 22

Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m 2,80 e 4,50.
2. La distanza del bordo verticale rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m 1,20. L'aggetto dovrà comunque essere contenuto a m 0,50 dall'orlo esterno del marciapiedi, se ad altezza dello stesso inferiore a m 4,50.
3. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, o immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 15.
4. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltretutto sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, anche su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

5. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 23

Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Potrà essere autorizzata l'apposizione di tende all'esterno degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede e non sporgano oltre m 2,00 dalla linea di base degli edifici.
In caso di pubblici esercizi ed in presenza di particolari situazioni di fatto potranno essere consentite, sentita la Commissione di cui all'art. 43, deroghe circa la misura dell'anzidetto aggetto.
2. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali appendici, guarnizioni di frangia ed il relativo meccanismo, non potranno essere posti ad altezze inferiori a m 2,20 dal piano del marciapiede e dovrà risultare arretrato di almeno cm 50 dal ciglio del marciapiedi, verso l'interno.
3. Non potrà essere consentita l'apposizione di vetrinette, bacheche ecc. per la esposizione della merce all'esterno degli esercizi stessi, allorché ciò determini, a giudizio della Commissione, una alterazione delle linee architettoniche dell'edificio o una turbativa del carattere dell'ambiente.
4. L'aggetto massimo non dovrà superare di m 1,00 la linea basamentale dell'edificio e sarà ammesso in presenza di marciapiede, solo se questo avrà larghezza di m 1,20 (libera). Potranno essere autorizzati maggiori aggetti fino ad un massimo di m 2,00 quando il marciapiedi sia largo oltre m 2,00 od in presenza di spazi pedonali di maggiore ampiezza.
5. La stessa disciplina si applica per le opere anzidette, applicate in corrispondenza degli spazi privati aperti al pubblico transito.

Art. 24

Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25.

Art. 25

Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti fissi "tipo tabella", collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice, ove consentiti da precise disposizioni comunali, dovranno avere le caratteristiche di cui al precedente art. 10 comma 2 lett. e).
2. Gli impianti fissi "tipo standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche sotto indicate. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono e bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione

del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm 60 e non superiore a cm 100 (salvo eccezioni da concordarsi).

3. Gli impianti per affissioni "tipo poster", sono costituiti principalmente da un pannello delle dimensioni di cui all'art. 10 lett. e) del presente Regolamento, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da montanti, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra non inferiore a cm 100 (salvo eccezioni da concordarsi).
4. Gli impianti di affissione tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali (tre facce) e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o a "V", opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni standard di m 1,40 x m 2,00 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti tipo brugola, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà essere dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificato dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm 60 e non superiore a cm 100 (salvo eccezioni da concordarsi).
5. La quantità massima degli impianti di cui al presente articolo è stabilita dal regolamento comunale per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e dal Piano Generale degli Impianti vigenti.

Art. 26

Pubblicità fonica

1. Ai fini previsti dall'art. 155 del D. Lgs 30.04.1992 n° 285, non è consentito effettuare pubblicità fonica commerciale utilizzando autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, nel periodo elettorale, nel rispetto delle disposizioni dell'art.7, della Legge 24 aprile 1975 n°130 e durante le manifestazioni a carattere sportivo, culturale, sociale e religioso.
3. L'orario di effettuazione della pubblicità fonica è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30, sia entro il centro abitato che fuori.
4. La pubblicità fonica è comunque vietata:
 - a) in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, ai luoghi culturali e/o di limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto o studio.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV

DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 27

Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del capo III.

Art. 28

Caratteristiche particolari degli striscioni, standardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni e standardi é ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchi, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. Per gli striscioni e gli standardi, le distanze dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - fuori centro abitato: m 50;
 - centro abitato: m 12,50;
2. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.
3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22, 5° comma, in riferimento alle distanze da rispettare.

Art. 29

Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 14, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 51, comma 9 "Regolamento di esecuzione e attuazione").
2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 30

Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse, è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1 (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 51, comma 8 "Regolamento di esecuzione e attuazione").

Art. 31

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Lungo le strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 295, la superficie complessiva dei cartelli, insegne di esercizio ed altri non deve superare il 3% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C e F, definite come sopra, la superficie non può superare l'8% (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 52, comma 1).
2. Lungo le strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 52, comma 3).
4. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
5. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3 e deve rispettare la distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 51, comma 7).

Art. 32

Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dei centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 5° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20.

Art. 33

Disciplina delle tende

1. Nei centri abitati, sulle strade di tipo D e E, le tende, così come definite al precedente art. 10, 2° comma lett. d), possono essere collocate in deroga alle disposizioni di cui al Capo III, del presente Regolamento con riferimento all'art. 14, ultimo comma.

CAPO V

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 34 Norme Generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
2. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali così come indicati all'art. 134 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari.
Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità dei beni di cui sopra, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari.
3. All'interno delle zone di interesse storico-artistico (centri storici di Ceto e Nadro corrispondenti alle zone A del vigente strumento urbanistico) ed ambientale, ad esclusione di quanto indicato al precedente comma 2, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio salvo preventiva autorizzazione paesistica, rilasciata in sub-delega dal Comune, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro pubblico ed il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.
4. Sono in ogni caso vietate:
 - a) la collocazione di insegne su palina;
 - b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi;
 - c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
 - d) la installazione di insegne frontali o appese insistenti sull'area ad uso pubblico dei portici;
 - e) la installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento;
 - f) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
 - g) la installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
 - h) la installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
 - i) la installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro e prive di illuminazione propria. Le bacheche relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo potranno avere illuminazione propria.
Valgono le disposizioni dell'art. 23, comma 3, 4 e 5, circa i limiti dimensionali.
 - l) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
5. In deroga a quanto sopra disposto è consentita lungo e in prossimità della strada B di cui all'art. 20 comma 7 l'installazione di insegne su palina, a bandiera e di preinsegne in forma aggregata.

Art. 35

Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere preferibilmente contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, gli apparecchi di illuminazione devono essere di tipo puntiforme. E' comunque vietata l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In caso di apertura ad arco ed in presenza di roste metalliche, l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio delle stesse.
2. La collocazione al di sopra del vano di esercizio é possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.
3. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale, relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

Art. 36

Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere é consentita solo ad esercizi e studi professionali. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e qualora fossero multiple dovranno essere dello stesso materiale e colore.

Art. 37

Collocazione di bacheche ed insegne di valore storico

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare apposito elenco di insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di alta qualità progettuale da sottoporre a tutela.

Art. 38

Collocazione di tende

1. Le tende solari e simili purché retrattili o ripiegabili dovranno essere collocate all'interno dei contorni delle vetrine, evitando la sovrapposizione, anche parziale ad importanti elementi costitutivi degli infissi quali lunette superiori provviste di inferriate o decorate o con elementi lapidei di particolare pregio.
Valgono le disposizioni di cui all'art. 23 comma 1 e 2 circa i limiti dimensionali.

Art. 39

Caratteristiche, dimensioni e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70 x 100, é effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto dell'art. 3 del DLgs. 15.11.1993 n. 507, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie:
 - tipo "tabella": quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice perimetrale metallica color grafite, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere il numero

identificativo dell'impianto, la quale si svilupperà per un massimo di 2 multipli di cm. 70 x 100;

- tipo "standard": impianto realizzato con struttura portante in tubo di acciaio a sezione circolare, verniciato color grafite opaco, la cui intelaiatura sarà completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, potrà altresì impiegarsi una cornice in metallo, di adeguata sezione. L'impianto dovrà inoltre essere completato da una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo dello stesso. Le dimensioni massime consentite sono ml. 0,70 x 1,00.
2. E' vietato l'utilizzo degli impianti fissi tipo "poster" e tipo "trespolo".

CAPO VI

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 40

Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Fuori del centro abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade statali, alla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per il territorio;
 - per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni.

Alla domanda deve essere accompagnato il parere di conformità al presente regolamento emesso dalla commissione di cui all'art. 43 comma 1 e rilasciato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato rilascio entro il termine predetto il parere si intende reso favorevolmente. Per le insegne di esercizio e gli impianti di pubblicità e propaganda posti in zona vincolata ai sensi del titolo II° del D.Lgs. 29/10/1999 n° 490 dovrà essere presentata istanza separata di autorizzazione paesistica ai sensi delle vigenti leggi regionali e secondo quanto stabilito al precedente capo V.
3. All'interno del centro abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune;
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 41

Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi su appositi moduli, deve essere presentata, in carta legale o resa legale nella misura stabilita dalle leggi fiscali, all'ufficio competente corredata dai seguenti documenti:
 - a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dell'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine di cui all'art. 38, 1° comma;
 - c) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - e) autodichiarazione redatta ai sensi della legge 04.01.1968 n° 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, ed in particolare l'osservanza del limite del 5% di cui al precedente art. 16, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento,

- in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto é realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
- f) autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta é regolarmente autorizzata, ovvero il titolare é iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;
 - g) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
 - h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, qualora richiesto.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
 3. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previo parere favorevole del rispettivo Ordine Professionale e comunque nel rispetto della legge 05.02.1992 n° 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".
 4. Qualora gli impianti o i mezzi pubblicitari siano in zona vincolata ai sensi del titolo II° del DLgs 29/10/1999 n° 490 dovrà essere presentata istanza separata di autorizzazione paesistica ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Art. 42 **Casi particolari**

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), g) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.
2. Per l'apposizione di vetrofanie della superficie superiore ad 1 mq., deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.
3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq 1, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti uffici. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede i cmq 300.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, l'ufficio competente rilascia la prescritta autorizzazione previo esperimento della procedura di cui all'art. 19, 7° comma.

Art. 43 **Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione é rilasciata all'interessato dal competente ufficio del Comune, salvo quanto indicato dall'art. 42, 3° comma, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il rilascio dell'autorizzazione é subordinato all'espressione di parere favorevole da parte della commissione preposta al vaglio delle domande. Tale commissione é formata dagli Uffici Urbanistica e Comando Polizia Municipale con un funzionario ciascuno e, nel caso di impianti per le affissioni di cui al precedente art. 25, anche da un funzionario del Servizio Tributi.. In caso di

diniego, questo deve essere motivato. Detta commissione ha facoltà di sottoporre le richieste di autorizzazione all'esame della commissione edilizia.

L'esame da parte della commissione edilizia è obbligatorio nel caso in cui l'impianto debba essere installato in zone o edifici soggetti a tutela ai sensi del DLgs 29/10/1999 n° 490.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'ufficio comunale competente inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri Enti o Uffici non comunali.
4. L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.

Art. 44

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Capo V.

Art. 45

Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni, ad esclusione delle affissioni assoggettate a concessione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 46

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari con le esclusioni di cui all'art. 45, è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 41, 1° comma e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 42.

Art. 47
Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) certificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero della autorizzazione;
 - progressione chilometrica del punto di installazione (solo fuori dal centro abitato);
 - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 48
Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Art. 49
Sanzioni amministrative

1. I comportamenti, commissivi od omissivi, che costituiscono violazione delle norme del presente Regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da € 103,29 a € 1.032,91 così come disposto dall'art. 24 della Legge n° 507.
2. Qualora gli stessi comportamenti costituiscano altresì violazione alle norme dettate dall'art. 23 del c.d.s. e del relativo Regolamento, si applicano anche le sanzioni previste dal suddetto testo normativo.
3. Si applicano, altresì, le sanzioni previste dal Regolamento concernente l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 50
Sanzioni accessorie

1. Si intendono abusivi i messaggi pubblicitari e gli impianti di propaganda installati senza preventiva autorizzazione o comunque esposti in difformità alla medesima.
2. In caso di collocazione di insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o in contrasto con quanto disposto dall'art.23, comma 1 del D.Lgvo 285/92, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione ed il proprietario o il possessore di suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
3. Decorso il suddetto termine, l'Ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
3. Nei casi di inottemperanza al divieto di cui all'art. 34 comma 2 del presente Regolamento, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari saranno rimossi come indicato al precedente comma 1.
4. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade o, nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza di pagamento.
5. Il Comune procede altresì, alla rimozione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro i termini di cui all'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione al c.d.s. e successive modifiche.

Art. 51
Atti vietati

1. E' vietato rimuovere, danneggiare o comunque manomettere gli impianti installati per le affissioni.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 49, comma 1.

Art. 52
Ripristino dei luoghi

In ogni caso in cui venga disposta la rimozione dei mezzi pubblicitari, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al Responsabile della collocazione di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. In caso di mancato adempimento il Comune provvede a spese dell'inadempiente.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53

Norma transitoria

1. I mezzi pubblicitari, diversi da quelli di cui al comma 2, già collocati devono essere adeguati alle norme del presente Regolamento entro 1 anno dalla sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimossi tutti i mezzi in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Gli impianti fissi per le affissioni attualmente collocati, possono essere mantenuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento. I nuovi impianti dovranno invece adeguarsi alle norme specifiche di disciplina della materia.

Art. 54

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.